

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II, di seguito denominata Azienda, in persona del suo legale rappresentante Direttore Generale, -----, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli alla Via Pansini 5, P.I. 06909360635.

E

La Farmacia _____, di seguito denominata Farmacia, con sede in _____, Via _____ n. __, in persona del suo legale rappresentante, Dott. _____ domiciliato per la carica presso la sede legale in _____ alla Via _____ n. __, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- L'Azienda gestisce con propri mezzi il Centro Unico delle Prenotazioni per prestazioni specialistiche ambulatoriali da essa direttamente erogate;
- La stessa ha al suo interno le professionalità necessarie per erogare sul territorio regionale prestazioni Sanitarie;
- Tra le finalità perseguite dall'Azienda, rientrano la promozione e lo sviluppo, anche in forme integrate e coordinate, delle attività di prevenzione e diffusione dell'informazione medica e di servizio al territorio;
- L'evoluzione delle tecnologie informatiche e informative, nonché le recenti normative in materia, favoriscono la realizzazione di progetti cooperativi per la condivisione di risorse mediche e documentali, al fine di favorire, tra l'altro, l'accessibilità dell'assistenza e la riduzione dei tempi di attesa;
- La Farmacia intende utilizzare, per i propri clienti, il sistema di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali dell'Azienda;
- Vi sono, quindi, tutte le condizioni per realizzare un progetto di cooperazione e sinergia operativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno valore di patto tra le parti.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo della procedura di prenotazioni per prestazioni specialistiche ambulatoriali dell'Azienda, a cura della Farmacia, che utilizzerà proprie attrezzature informatiche e collegamenti telematici, al fine di ampliare le possibilità di prenotazione, **a titolo gratuito**, per i cittadini della Regione Campania.

In particolare, saranno utilizzate funzioni applicative Web del sistema SGP dell'Azienda, con collegamenti telematici, tramite il sito predisposto <http://cupweb.policlinico.unina.it/>, che ne gestisce il corretto funzionamento, cura la predisposizione delle agende, autorizzazioni e controlli degli accessi e la rendicontazione delle attività svolte.

Art. 3 Gestione del Progetto

Il progetto comprende:

- a) **gestione del servizio di prenotazione:** consiste nella manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva, a carico dell'Azienda, della procedura SGP;
- b) **informazioni ai cittadini:** consiste nella diffusione ed aggiornamento della tipologia dei servizi offerti di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali dell'Azienda, operato dalla Farmacia;
- c) **gestione delle apparecchiature informatiche e collegamenti telematici:** consiste nella gestione e manutenzione, a cura e carico della Farmacia, dei personal computer, stampanti e collegamento telematico necessari per l'utilizzo della procedura SGP.
L'Azienda fornirà al riguardo tutte le informazioni necessarie;
- d) **Help desk :** L'Azienda fornirà alla Farmacia un servizio di help desk che si occuperà di raccogliere le segnalazioni di malfunzionamento e gestire le richieste d'intervento.
Il servizio opererà nelle ore d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00);

e) **Responsabilità:** Nessuna responsabilità può essere imputata all'Azienda sulle attività svolte, in relazione all'oggetto della presente convenzione, dalla Farmacia collegata;

f) **Malfunzionamenti/Interruzioni di servizio** . Poiché non è possibile prevedere improvvisi problemi all'hardware/software di base e applicativo, l'Azienda provvederà, per i soli interventi di manutenzione programmata, con congruo anticipo a darne tempestiva comunicazione alla Farmacia.

Art. 4 Gestione del servizio

4.1 Oneri per l'Azienda

L'Azienda gestirà il servizio di propria competenza, di cui all'art. 3, con le proprie risorse senza ulteriori oneri.

4.2 Oneri per la Farmacia

Sono a carico della Farmacia i costi per l'eventuale acquisizione delle apparecchiature informatiche e per la gestione delle stesse, comprensivi del collegamento telematico e del materiale di consumo.

Le attività connesse all'utilizzo della procedura di prenotazione saranno espletate dal personale della Farmacia, così come quelle di eventuale revoca o spostamento della prenotazione.

Resta inteso che nessun compenso potrà essere richiesto dalla Farmacia all'utenza per il servizio offerto.

Art.5 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa.

Alla scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da uno dei contraenti della presente convenzione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza.

Eventuali modifiche alla stessa dovranno essere formalmente concordate tra le parti.

E' fatta salva la facoltà di recesso, per ciascuna delle parti, previa formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata A/R con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

Art.6 Limitazioni di responsabilità

L'Azienda non sarà responsabile per i danni a persone o cose derivanti dagli impianti stessi o dal loro cattivo funzionamento.

In nessun caso L'Azienda sarà responsabile per interruzioni o anomalie nell'erogazione dei servizi che siano imputabili a terzi ed in particolar modo per quelle dovute a cause indipendenti dalla sua volontà. Possibili cause di disservizio sono riassunte nella seguente lista solo indicativa e non esaustiva:

- problemi ai servizi di connettività ad internet via ADSL o GSM/GPRS;
- lunghe interruzioni del servizio di erogazione di energia elettrica (black out);
- interruzione dei servizi di connettività Internet utilizzati dalla Farmacia o dall'Azienda per l'accesso online ai servizi;
- rotture o malfunzionamenti dell'hardware installato nell'Azienda;
- malfunzionamenti del software di base e/o applicativo installato nell'Azienda.

Ai fini della presente convenzione, le parti si impegnano ad utilizzare personale del proprio ente.

Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

La Farmacia si impegna a non fornire a terzi descrizioni tecniche e funzionali degli impianti e della tecnologia dell'Azienda senza preventiva autorizzazione della stessa Azienda.

La stessa si impegna, altresì, a non divulgare notizie e/o fatti dei quali sia venuta a conoscenza per effetto della presente convenzione.

Art. 8 Dati personali e sensibili

Le parti sono autorizzate a trattare ed a comunicare a terzi i dati personali della controparte in relazione agli adempimenti connessi alla gestione della presente Convenzione.

Per quanto attiene alla gestione dei dati sensibili è conferita dal Direttore Generale, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati dell'Azienda, al legale rappresentante della Farmacia l'incarico di "Responsabile Esterno" al trattamento dei dati personali ex art. 29 della legge 196/03.

In particolare il "Responsabile Esterno" effettua le operazioni di trattamento ad esso affidate nel rispetto della Legge e, in particolare, delle normative relative alle informazioni e al consenso degli interessati, all'autorizzazione del Garante, secondo quanto fornito dal Titolare, e alle misure di sicurezza previste dalla Legge, mediante il Disciplinare Tecnico, allegato B) alla Legge 196/03.

Il "Responsabile Esterno" applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- l'integrità dei dati, ossia la certezza che l'informazione affidata derivi da processi di elaborazione corretti e non possa essere manipolata;
- la disponibilità dei dati, cioè la possibilità che l'informazione affidata sia sempre presente e utilizzabile secondo le necessità operative del Titolare, nei tempi concordati;

- la confidenzialità/riservatezza dei dati, cioè la garanzia che l'informazione affidata e archiviata sia accessibile solo da persone autorizzate.

In particolare per le misure minime di sicurezza applicherà quanto previsto dalla Legge nel Disciplinare Tecnico.

Il "Responsabile Esterno" fornirà, se richiesto, al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto, sia alle modifiche in seguito apportate.

Il "Responsabile Esterno", nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare le persone fisiche da nominare "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'articolo 30 Legge 196/03. In particolare, nel designare per iscritto gli Incaricati prescrive che essi abbiano accesso ai soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.

Art. 9 Foro competente

Per ogni controversia che non potrà essere risolta in via transattiva e bonaria sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.

Art. 10 – Norme di rinvio e composizione della convenzione

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è composta da n. 5 fogli dattiloscritti ed è redatto in duplice originale.

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II
IL DIRETTORE GENERALE

Per la Farmacia
IL LEGALE RAPPRESENTANTE